



COMUNE DI VITERBO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO N. 359 DEL 08/10/2015	OGGETTO : SIG.RA MARIA ANTONELLA BELLAVIA/COMUNE DI VITERBO- RICORSO AL TAR LAZIO -AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO E NOMINA DIFENSORE
-------------------------------	--

L'anno **Duemilaquindici** addì **otto** del mese di **Ottobre** in VITERBO, nella sala delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza CIAMBELLA LISETTA – VICE SINDACO che, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

Partecipa ROSSETTI ROMOLO MASSIMO - VICE SEGRETARIO GENERALE incaricato della redazione del verbale.

Al momento della deliberazione, risultano presenti ed assenti i seguenti assessori:

	Presente			Presente	
CIAMBELLA LISETTA	SI		DELLI IACONI ANTONIO	SI	
RICCI ALVARO	SI		VANNINI ANDREA		NO
SARACONI RAFFAELA		NO	TRONCARELLI ALESSANDRA	SI	
BARELLI GIACOMO		NO	PERA' SONIA	SI	

Su proposta n. 446 del 29/09/2015 del Vice Sindaco Ciambella

LA GIUNTA

Premesso che con atto notificato in data 03/09/2015 la sig.ra Maria Antonella Bellavia ha promosso ricorso al Tar Lazio contro il Comune di Viterbo:

A) per l'annullamento:

- della determinazione n. 2091 del 21/05/2015 di codesto settore con la quale si è dato atto degli esiti della procedura selettiva pubblica per soli titoli per il conferimento di incarico annuale di collaborazione coordinata e continuativa e la formazione di graduatorie per l'insegnamento nei corsi di "musica da camera", "pianista accompagnatore", "storia della musica", "teoria e solfeggio", "violoncello" e "chitarra" presso la scuola musicale comunale, con cui sono state approvate le graduatorie degli idonei e non idonei ed è stata decretata la non idoneità della Sig.ra Maria

Antonella Bellavia all'insegnamento del corso di Pianista Accompagnatore;

- della graduatoria di merito della procedura selettiva pubblica per soli titoli per il conferimento di incarico annuale di collaborazione coordinata e continuativa e la formazione di graduatorie per l'insegnamento nei corsi di "musica da camera", "pianista accompagnatore", "storia della musica", "teoria e solfeggio", "violoncello" e "chitarra" presso la scuola musicale comunale nella parte in cui decreta la non idoneità della sig.ra Bellavia per l'insegnamento nel corso di "pianista accompagnatore" e della relativa procedura di formazione;

- dell'avviso di indizione della procedura selettiva pubblica per soli titoli per il conferimento di incarico annuale di collaborazione coordinata e continuativa e la formazione di graduatorie per l'insegnamento nei corsi di "musica da camera", "pianista accompagnatore", "storia della musica", "teoria e solfeggio", "TE.RI.PEM. (teoria , ritmo e percezione)", "violoncello" e "chitarra", del 10 febbraio 2015 prot. Gen. n. 0006373 di codesto settore;

- del verbale n. 2 del 19/12/2014 con il quale il C.D.A della scuola Musicale Comunale si è riunito in seduta straordinaria per deliberare circa i "nuovi bandi per le materie di "musica da camera", "teoria e solfeggio", "pianista accompagnatore", "violoncello", "chitarra", "storia della musica" nella parte in cui per "pianista accompagnatore" prevede "come titolo specifico il diploma vecchio ordinamento o la laurea triennale in pianoforte valutando la laurea di II livello in pianoforte altri 2 punti suppletivi";

- di ogni altro atto a questo connesso presupposto e consequenziale;

B) per la condanna al risarcimento del danno subito e subendo dalla ricorrente a seguito della illegittima dichiarazione di NON IDONEITA' nella procedura selettiva pubblica per soli titoli per il conferimento di incarico annuale di collaborazione coordinata e continuativa e la formazione di graduatoria per l'insegnamento nel corso di "pianista accompagnatore" danno che viene quantificato in € 33.627,32 oltre il danno professionale determinarsi in via equitativa o nella diversa somma che risulterà dovuta in esito al giudizio.

Preso atto che:

- con nota del 17/09/2015 prot. 6573, in atti, il Dirigente del Settore III competente per materia, comunicava la necessità ed opportunità di costituirsi nel giudizio di che trattasi;

Ritenuto dover provvedere al riguardo conferendo l'incarico di patrocinio legale a difesa dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 4 Parte Seconda Titolo I "Attribuzione incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione" del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 166 del 14/05/2014;

Vista l'indagine di mercato effettuata tra n. 5 avvocati individuati dall'elenco dei professionisti approvato con determinazione n. 99 del 14/01/2015;

Preso atto che l'Avv. Stefano Angeletti si è reso disponibile a tutelare le ragioni dell'Ente nel contenzioso di che trattasi verso il corrispettivo di €3.293,25 Iva, C.A ed oneri esclusi, salvo maggiori spese attualmente non prevedibili e da documentare;

Ritenuto dover provvedere al riguardo;

Visto il vigente TUEL di cui al D.Lgs. n.267/2000;

Ritenuta la propria competenza a deliberare ai sensi dell'art. 48 del T.U.E.L di cui al D. Lgs. 267/2000;

Visti i pareri sulla proposta, resi ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed allegati al presente provvedimento;

Con voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa, autorizzare il Sindaco a costituirsi per resistere al giudizio nel ricorso promosso avanti al TAR Lazio dalla sig.ra Maria Antonella Bellavia con atto notificato in data 03/09/2015;

Affidare la tutela delle ragioni del Comune di Viterbo all'Avv. Stefano Angeletti con studio in Civita Castellana P.zza Marcantoni 16;

Dare mandato al Dirigente del Settore I per gli adempimenti conseguenti, inclusa l'assunzione dell'impegno a favore dell'Avv. Stefano Angeletti per la somma complessiva di € 4.178,48 oneri inclusi, salvo maggiori spese documentate attualmente non prevedibili, da imputarsi al capitolo 100715/056 del corrente bilancio bilancio nonché la stipula della convenzione che si allega alla presente;

Ritenuta l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione, di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Letto, confermato e sottoscritto:

IL VICE SINDACO
Dott.ssa Lisetta CIAMBELLA

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott. Romolo Massimo ROSSETTI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data 08/10/2015

In quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il V. Segretario Generale
Dott. Romolo Massimo ROSSETTI